



COMUNE DI SCARNAFIGI

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
2022-2025 ANNUALITA' 2022 VALIDATO DAL CONSORZIO S.E.A.
SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE.**

L'anno duemilaventidue addì **ventisei** del mese di **aprile**
alle ore diciannove e minuti trentatre nella sala delle adunanze consiliari,
per CONVOCAZIONE DEL SINDACO avvenuta mediante avvisi scritti
e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA
ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1. GHIGO Riccardo	SINDACO	Sì
2. BOLLATI Mauro	ASSESSORE VICE SINDACO	Sì
3. HELLMANN Francesco	ASSESSORE	Sì
4. UNIA Andrea Simone	CONSIGLIERE	Sì
5. GALLO Livio	CONSIGLIERE	Giust.
6. TAVELLA Maurizia	CONSIGLIERE	Sì
7. ANGARAMO Luca	CONSIGLIERE	Sì
8. VALINOTTI Silvio	CONSIGLIERE	Giust.
9. VARETTO Luciano	CONSIGLIERE	Sì
10. TESIO Alessia	CONSIGLIERE	Giust.
11. SASSA Margherita	CONSIGLIERE	Sì
TOTALE PRESENTI:		8
TOTALE ASSENTI:		3

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
il Signor GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

CONSIDERATO che l'art. 7 della deliberazione da ultimo citata (n. 363/2021/R/RIF) dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*” e che il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

DATO ATTO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Scarnafigi l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 competente all'approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 è il Consorzio SEA (Servizi ecologia ed ambiente);

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite previsto dalla legge;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il PEF pluriennale 2022-2025 predisposto dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente, allegato alla presente deliberazione e validato dallo stesso con deliberazione n. 24 del 21/4/2022 quali parti integranti e sostanziali; unitamente alla nota sintetica di accompagnamento, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 203.516,00;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/07/2020 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI, modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 28/6/2021 e n. 19 del 26/07/2021;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

CONSIDERATO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 saranno oggetto di apposita deliberazione;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO che l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021, convertito con la Legge n. 2/2022 prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n. 25 del 28.03.2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28/12/2021 unitamente al DUP;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 8 ESPRESSI IN FORMA PALESE DA N. 8 CONSIGLIERI PRESENTI E N. 8 CONSIGLIERI VOTANTI

D E L I B E R A

- 1) - DI PRENDERE ATTO del Piano economico finanziario pluriennale 2022-2025 annualità 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;
- 2) – DI DARE ATTO che il PEF 2022 ammonta ad € **203.516,00**, come indicato nell'allegato;
- 3) – DI DARE ATTO che il Consorzio Csea nella stessa data, ha trasmesso nota sintetica di accompagnamento al PEF 2022 (Allegato B)
- 4) – DI DARE ATTO che il Piano Finanziario verrà trasmesso dal Consorzio CSEA ad ARERA nei tempi e con le modalità previsti dalla stessa autorità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione espressa palesemente per alzata di mano con il seguente esito:

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DA N. 8
CONSIGLIERI PRESENTI E N. 8 CONSIGLIERI VOTANTI

DICHIARA

il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00, al fine di garantire l'operatività dell'ente dal punto di vista finanziario per la realizzazione dei programmi dell'amministrazione comunale.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 05/05/2022 al 20/05/2022 sul sito informatico, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Li, 05/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta

E S E C U T I V I T A'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Il

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Il 26-apr-2022

Li, 05/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARELLO Claudia